

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società A.S.D. Fornaci, di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Beinasco, ad uso irrigazione campi da tennis.  
(Pratica n. P11921- Cod. Utenza TO02229) Assenso.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1808 in data 21.4.2021; pozzo Codice Univoco: TO-P-10129.

"Il Dirigente (... omissis ...)

#### DETERMINA

**1)** nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 36-22190 del 25.1.2005 alla Società A.S.D. Fornaci, con sede legale in Beinasco (TO), Via Montello n. 28 – C.F. e P. Iva 95513650010 e da essa originariamente richiesto per uso irrigazione campi da tennis, per una portata di l/s 2,0 massimi e l/s 0,032 l/s medi, per un volume medio annuo di 1.000 mc, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco come descritto in premessa (nr. pr. **P11921**- Cod. Utenza **TO02229**);

**2)** di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

**3)** di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

**4)** di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

**5)** di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

**6)** che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)